



AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi di sostegno socio-educativo e di inclusione sociale, rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e a soggetti che versano in situazioni di disagio economico e di esclusione sociale. – CUP *B71H25000090001-B71H25000100001 - B71H25000110001 - B71H25000130003*

PERIODO: INDICATIVAMENTE DAL 1° MAGGIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2028, EVENTUALMENTE PROROGABILE.

RICHIAMATI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, articolo 12, comma 1: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- la legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;
- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) così come modificata dalla legge regionale 5 ottobre 2023, n. 19 “Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23”, che prevede all’articolo 17 il finanziamento di progetti destinati a persone che versano in situazioni di povertà ed esclusione sociale;
- la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo

Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);

- il d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, TITOLO VII “Dei rapporti con gli enti pubblici”, articolo 55;
- il d.lgs. del 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 20 maggio 2020 che impegna le amministrazioni pubbliche e il Terzo settore ad attuare con responsabilità e consapevolezza l'articolo 55 del Codice del Terzo settore, privilegiando la sinergia tra attori e la messa in comune di mezzi, piuttosto che la competizione per l'individuazione del miglior offerente;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 72 del 31 marzo 2021 per l'adozione delle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore);
- la deliberazione del Consiglio regionale in data 22 giugno 2023, n. 2604/ XVI recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025" che nell'ambito della macro area 4, obiettivo strategico 4.16, prevede il potenziamento dei servizi e gli interventi finalizzati al reinserimento sociale, occupazionale e lavorativo degli individui in condizione di povertà e a rischio di esclusione sociale strutturando un modello di presa in carico integrata e basata sulla valutazione multidimensionale che coinvolga i differenti enti e servizi competenti e in stretta sinergia con gli enti del Terzo settore;
- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153) “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023 che definisce gli elementi essenziali e le modalità attuative dell'Assegno di inclusione e specificare le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 2 maggio 2024 che approva le Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS);
- le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato delle persone in situazione di svantaggio approvate dalla Conferenza Unificata delle Regioni in data 16 maggio 2024 che integrano la definizione delle categorie di soggetti in condizione di svantaggio inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104 del 24 giugno 2024, che approva le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato delle persone in situazione di svantaggio;
- la deliberazione della Giunta regionale in data 23 dicembre 2024, n. 1682 che ha approvato il Protocollo di intesa per l'introduzione di un modello di Rete interistituzionale di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione sociale e inserimento lavorativo;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2025 che ha approvato il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024 - 2026 nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024 - 2026 e le relative quote di riparto, annualità 2024, 2025 e 2026, spettanti

alla Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio;

- le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi e Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, annualità 2024-2026 fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la deliberazione della Giunta regionale in data 28 novembre 2025, n. 1567 recante "Approvazione Piano regionale degli interventi e servizi sociali a contrasto della povertà 2026-2028. Prenotazione di spesa.";
- la deliberazione della Giunta regionale in data 28 novembre 2025 n. 1569 "Approvazione dell'avvio di un'istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi di sostegno socio-educativo e di inclusione sociale, rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e a soggetti che versano in situazioni di disagio economico e di esclusione sociale - CUP B71H25000090001-B71H25000100001 - B71H25000110001 - B71H25000130003 Approvazione schema di Avviso pubblico".

Ciò premesso,

l'Amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni in materia di politiche sociali attribuitegli dalla legge

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di soggetti del Terzo settore, in possesso dei requisiti speciali e generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità:

- alla **co-progettazione e la gestione in partnership di interventi di sostegno socio-educativo e di inclusione sociale, rivolti ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e a soggetti che versano in situazioni di disagio economico e di esclusione sociale**, a valere sul Fondo Povertà Quota servizi, sul Fondo nazionale Politiche Sociali e su Fondi regionali per il periodo indicativamente dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2028 - eventualmente prorogabile;
- alla compartecipazione economica e/o materiale e/o immateriale al progetto ai sensi dell'articolo 8 del presente Avviso.

INFORMAZIONI GENERALI

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

Responsabile del procedimento: Funzionario responsabile dell'Unità organizzativa Programmazione in ambito sociale e RUNTS - dr.ssa Katia ZANELLO.

Referente per informazioni: Funzionario responsabile dell'Unità organizzativa Programmazione in ambito sociale e RUNTS - dr.ssa Katia ZANELLO - 0165/272960 – 333 614 3898.

ARTICOLO 1 – RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELLA CO-PROGETTAZIONE

La Regione:

- cura la programmazione generale del progetto con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra lo stesso e gli interventi messi in atto e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- vigila e verifica la qualità delle attività e degli interventi previsti nel progetto finale, sia

per la parte di propria attuazione sia per la parte del co-progettante.

ARTICOLO 2 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA CO-PROGETTAZIONE

L'attuale contesto socio-economico mette in luce la necessità di intervenire in situazioni di fragilità complesse che, a fronte di bisogni multidimensionali, richiedono risposte capaci di agire su più fattori. Povertà ed esclusione sono strettamente legate, in quanto la mancanza di risorse economiche comporta un accesso limitato a servizi e risorse quali l'assistenza sanitaria, il lavoro, l'abitazione, la tecnologia, la partecipazione sociale e culturale, portando la persona ad un impoverimento relazionale e a situazioni di marginalità.

Al fine di favorire reali percorsi di emancipazione e di uscita dalla condizione di povertà, occorre prevedere degli interventi di lungo periodo che agiscano non solo sui bisogni, ma anche sulla rimozione di alcune delle cause che li generano, superando l'attuale frammentazione dei servizi e degli interventi e prevedendo come metodologia il lavoro in équipe multidisciplinare.

In questa logica sono stati adottati numerosi atti di indirizzo a livello statale e comunitario finalizzati alla promozione di un sistema di welfare capace di favorire la collaborazione tra i servizi, il coordinamento degli interventi e la connessione con le risorse del territorio e del Terzo settore.

La strategia europea, attraverso l'approvazione del nuovo *Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027*, sottolinea la necessità di definire dei modelli di intervento comuni in materia di contrasto alla povertà e di promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle persone a rischio di emarginazione. Tali modelli sono ulteriormente declinati nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (di seguito LEPS) stabiliti dalla legge 328/2000 e *nel relativo Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024 - 2026*.

Nello specifico, i suddetti atti di programmazione evidenziano l'importanza di adottare una metodologia di presa in carico fondata sull'accesso, sulla valutazione multidisciplinare e sulla definizione di un progetto individualizzato che preveda i sostegni necessari per favorire l'autonomia, tra i quali gli interventi di sostegno socioeducativo domiciliari o territoriali. Le modalità attuative per la presa in carico integrata vengono declinate nelle *Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS)*, approvate con decreto ministeriale in data 2 maggio 2024, n. 72, che definiscono i criteri e le modalità per la definizione di un progetto multidisciplinare, basato su una lettura approfondita dei bisogni, con l'intento di costruire percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione nella società. A livello regionale, il *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali a contrasto della povertà 2026-2028* ha definito gli interventi e le misure a sostegno delle persone e delle famiglie a rischio di emarginazione sociale e povertà, sottolineando la necessità di garantire una presa in carico integrata, multidisciplinare in grado di offrire risposte qualificate e rispondenti alle diverse aree di bisogno, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026.

I riferimenti normativi richiamati evidenziano il ruolo essenziale svolto dagli Enti del Terzo settore nell'ambito delle attività di interesse generale (articolo 5 del d.lgs. 117/2017) quali partner delle Amministrazioni Pubbliche nelle procedure di co-programmazione e di co-progettazione.

In tale logica si colloca l'azione del Piano di zona regionale che promuove pratiche innovative finalizzate ad attivare e congiungere le risorse e gli interventi dei diversi attori, al fine di favorire un'esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i soggetti presenti nella comunità locale.

La partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione dei servizi e

degli interventi alla persona si rivela pertanto fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle famiglie, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse. Lo strumento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs 117/2017, vede quindi l'Amministrazione regionale e il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi.

Nel sopra descritto quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione consente di consolidare nel panorama dei servizi le modalità operative di presa in carico in favore delle persone in condizione di povertà e di esclusione sociale mediante l'avvio di un servizio socio-educativo territoriale che possa rispondere in maniera capillare ai bisogni espressi dal target sopraindicato. L'apporto degli enti del Terzo settore permetterà di mettere a sistema conoscenze e competenze in diversi ambiti riconnettendo le risorse e gli interventi già presenti allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni della comunità locale e dei beneficiari.

ARTICOLO 3 – BENEFICIARI

I beneficiari delle attività progettuali sono i percettori di Assegno di inclusione sociale (ADI), i soggetti in simili condizioni economiche riconducibili alle tipologie di beneficiari degli interventi previsti dalla Quota Servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (a valere sul medesimo Fondo) e i soggetti con bisogni complessi che necessitano di una presa in carico multidisciplinare e di percorsi gradualisti di inclusione sociale e occupazionale eventualmente non rientranti nelle target di beneficiari afferenti al Fondo povertà (a valere sul Fondo nazionale politiche sociali e sulle risorse regionali).

Nello specifico:

- percettori dell'Assegno di Inclusione (ADI) per i quali sussista un percorso personalizzato di presa in carico che prevede l'attivazione di servizi e sostegni che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
- soggetti in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro, per i quali sussista una presa in carico sociale, come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n°160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale;
- soggetti a rischio di esclusione sociale con bisogni complessi che necessitano di una presa in carico multidisciplinare e di sostegno socio-educativo.

L'accesso dei beneficiari al servizio è disposto dal servizio sociale territoriale che può segnalare il beneficiario per attivare misure ed interventi di sostegno socio-educativo e di inserimento o re-inserimento sociale.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

L'Amministrazione regionale intende promuovere il consolidamento di un *modello di intervento in favore del target progettuale* al fine di rafforzare, in una logica di welfare generativo, il sistema dei servizi, il coordinamento degli interventi e la connessione con le risorse del territorio formali e informali.

In quest'ottica, la presente istruttoria di co-progettazione prevede;

- l'avvio di un servizio che eroghi *interventi di sostegno socio-educativo*;
- la realizzazione di *attività di segretariato sociale*, in supporto al servizio sociale regionale;

da attuarsi in termini di partnership tra la Regione e il soggetto del Terzo settore a questo

scopo individuato, con la messa in comune di risorse.

Il Progetto prevede *un modello di presa in carico in favore dei beneficiari mediante la costituzione di un'équipe multidisciplinare*, così come previsto dal Livello essenziale delle prestazioni sociali “*Valutazione multidimensionale, progetto personalizzato e attivazione dei sostegni*” stabilito dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e dalle Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS).

Il soggetto gestore del servizio socio-educativo concorre ***all'elaborazione, allo sviluppo e alla valutazione del modello di intervento in favore dei beneficiari del progetto***, definendone i flussi, gli strumenti e le procedure, in accordo con l'Amministrazione regionale. Tale area di intervento risulta cruciale per la definizione di un modello di équipe integrata che permetta di superare la frammentazione dei servizi e delle risposte, a fronte di bisogni complessi.

Nell'ambito dell'attività e degli interventi di “*sostegno socio-educativo*” viene garantita la presenza stabile all'interno dell'équipe multidisciplinare di figure educative o comunque di operatori esperti in campo di interventi socio-educativi, in affiancamento all'assistente sociale competente per territorio. Le suddette figure professionali verranno coinvolte ai fini della predisposizione del progetto individualizzato in relazione all'analisi dei bisogni e alle aree di intervento individuate. Possono essere integrate all'interno dell'équipe ulteriori figure professionali in relazione alle aree di bisogno e ai conseguenti obiettivi di intervento, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: operatori dei centri per l'impiego, tutor del lavoro, operatori sanitari (psicologo, psichiatra, medico di base ecc..) e ulteriori operatori territoriali afferenti alle organizzazioni pubbliche e private (profit e nonprofit...).

Nell'ambito dell'attività di “*segretariato sociale*”, in supporto al servizio sociale professionale, si intende favorire l'accesso dei cittadini ai servizi e alle risorse del territorio, mediante la realizzazione di azioni accoglienza, ascolto, orientamento, filtro, analisi e monitoraggio dei bisogni.

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio si articola come di seguito descritto:

1. Sostegno socio-educativo

- Azioni di sistema e di coordinamento

La proposta progettuale deve prevedere, così come stabilito dalle Linee guida per l'impiego della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, la presenza di un coordinatore con esperienza pluriennale con qualifica di educatore socio pedagogico o pedagogista e/o di assistente sociale e/o psicologo con laurea quinquennale. Concorrono alla costruzione delle azioni di sistema e ***allo sviluppo del modello di intervento in favore dei beneficiari del progetto***, anche il personale educativo individuato dal soggetto gestore facente parte dell'équipe.

Al fine di promuovere l'integrazione delle professionalità e la costituzione di équipe multidisciplinari stabili per la presa in carico dei beneficiari progettuali verranno messe a disposizione degli operatori del servizio le sedi individuate in raccordo con i Punti Unici di Accesso e dei servizi di prossimità dislocati sul territorio regionale.

Le sedi individuate saranno distribuite, indicativamente, nei seguenti ambiti territoriali:

- *Sub-ambito 1 del Piano di Zona:*

Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont Blanc: presso il Poliambulatorio di Morgex;

- *Sub-ambito 2 del Piano di Zona:*
Unité des Communes valdôtaines Grand Combin e Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius: presso il consultorio di Nus.
- *Sub-ambito 4 del Piano di Zona:*
Unité des Communes valdôtaines Evançon, Unité des Communes valdôtaines Mont Rose, Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin: presso il poliambulatorio di Donnas.

Rispetto al Sub-ambito 5 del Piano di Zona, il soggetto gestore dovrà individuare una sede nel territorio del Comune di Aosta, i cui eventuali costi, così come previsto dalle Linee guida per l'impiego della Quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (tabella 6), relativi all'affitto di locali, manutenzione ordinaria, utenze ed altre spese direttamente riconducibili alle attività previste dal Fondo, potranno essere ammessi in base alle regole di ammissibilità previste.

- Azioni dirette ai beneficiari

La proposta progettuale, oltre alla figura di coordinamento di cui al punto precedente, deve prevedere un ***monte ore di sostegno socio-educativo equivalente ad almeno quattro educatori professionali (o figure esperte in interventi socio-educativi) a tempo pieno e un educatore professionale (o figura esperta in interventi socio-educativi) part-time.*** Tali figure professionali opereranno nelle sedi sopra indicate.

Gli operatori utilizzano la relazione come strumento per favorire il cambiamento e svolgono *interventi diretti di sostegno e affiancamento della persona, al fine di accompagnare i soggetti in un percorso di autonomia, crescita personale, favorendo la tenuta complessiva del progetto.*

Tali figure *attuano inoltre interventi educativi mirati a prevenire e superare l'isolamento, promuovendo percorsi di inclusione sociale e di cittadinanza attiva, anche mediante la realizzazione di attività di gruppo.* A tal fine il soggetto candidato può allegare alla proposta progettuale, così come declinato all'articolo 14, lettera B, eventuali accordi di partnership operativa con soggetti territoriali coinvolti nel perseguimento di tale obiettivo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano alcune delle funzioni che nell'ambito del servizio socio-educativo verranno svolte in favore dei beneficiari e del contesto di riferimento:

- raccordo e confronto con il servizio sociale di territorio per valutare l'avvio della presa in carico socio-educativa e definire le prime ipotesi progettuali;
- presa in carico e progettazione socio-educativa integrata, in base ad una valutazione multidimensionale del bisogno concertata con il servizio sociale e con l'équipe multidisciplinare;
- monitoraggio e ridefinizione degli obiettivi progettuali;
- lavoro con le reti territoriali e promozione delle attività gruppali;
- integrazione con i servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari.

2. Servizio di segretariato sociale

Tale funzione è ricompresa nelle priorità individuate dalle Linee guida per l'impiego della quota servizi del Fondo povertà nell'ambito della voce "Segretariato sociale", in quanto riconducibile alle attività di informazione, consulenza e orientamento ai servizi ed alle risorse territoriali, al

fine di garantire una funzione di ascolto, di filtro e di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

Le sopra citate funzioni possono essere realizzate per il tramite di assistenti sociali oppure svolte da altri operatori opportunamente formati.

Si prevede che la figura dedicata al segretariato sociale sia presente in con continuità e costanza nell'arco della settimana lavorativa presso la sede del servizio sociale professionale in Regione Borgnalle 12, Aosta, prevedendo un impegno settimanale di almeno 20 ore.

E' richiesta **la distribuzione delle ore di attività su più giorni lavorativi**, al fine di assicurare continuità e accessibilità al servizio.

Tra le attività del segretariato sociale si dovranno garantire:

- una funzione di informazione, consulenza e orientamento dei cittadini rispetto ai servizi ed alle prestazioni sociali;
- una funzione di supporto, di raccordo e di collaborazione con il servizio sociale territoriale;
- una funzione di decodifica della domanda e di analisi dei bisogni ai fini della successiva predisposizione del Patto di inclusione sociale.

ARTICOLO 6 – PROPOSTA PROGETTUALE

Il soggetto interessato a partecipare all'Avviso di co-progettazione, in base ai requisiti speciali descritti all'articolo 11.2, dovrà presentare una proposta progettuale, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 1569 del 28 novembre 2025, oltre che con le disposizioni contenute nell'Avviso medesimo.

Tale proposta dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato al presente Avviso denominato "Proposta progettuale", corredato dal cronoprogramma e dal piano finanziario secondo le modalità previste all'articolo 14.

L'Amministrazione regionale mette a disposizione degli enti interessati, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, tutti i documenti per approfondire la conoscenza dell'argomento, quali:

- decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104 del 24 giugno 2024 che approva le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio;
- le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi e della Quota povertà estrema del Fondo Povertà annualità 2024-2026 fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 2 maggio 2024 che approva le Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS);
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2025 che ha approvato il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024 - 2026 nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024 - 2026 e le relative quote di riparto, annualità 2024, 2025 e 2026, spettanti alla Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio.

I sopra elencati documenti costituiscono parte integrante dei lavori di co-progettazione e sono il punto di riferimento per la corretta gestione e realizzazione delle azioni del progetto.

ARTICOLO 7 - DURATA DEL PROGETTO

L'Accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra l'Amministrazione regionale e il soggetto selezionato, avrà durata indicativa dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2028 e sarà eventualmente prorogabile, mediante provvedimento amministrativo, a valere su eventuali economie di spesa risultanti al 31 dicembre 2028 e/o su ulteriori fondi statali o regionali, nell'ambito dell'integrazione del budget originariamente previsto dalla convenzione/accordo di collaborazione, come declinato all'articolo 9 "Integrazione e rimodulazioni del budget progettuale" del presente Avviso.

ARTICOLO 8 – COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

Il finanziamento complessivo previsto per la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente istruttoria ammonta complessivamente a euro 986.666,65 (novecentoottantaseimilaseicentosessantasei/65) ripartito come segue:

- euro 347.899,00 (trecentoquarantasettemilaottocentonovantanove/00), a valere sul Fondo Povertà Quota servizi, quote 2024, 2025 e 2026;
- euro 517.940,43 (cinquecentodiciasettemilanovecentoquaranta/43), a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali quote 2024, 2025 e 2026;
- euro 120.827,22 (centoventimilaottocentoventisette/22), a valere su Fondi regionali.

Le risorse a valere sul **Fondo Povertà Quota Servizi** garantiranno *esclusivamente* il finanziamento degli interventi in favore di:

- percettori dell'Assegno di Inclusione (ADI) per i quali sussista un percorso personalizzato di presa in carico che prevede l'attivazione di servizi e i sostegni che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- soggetti in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro, per i quali sussista una presa in carico sociale, come definita nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale;

Le risorse a valere sul **Fondo Nazionale Politiche Sociali** e su **Fondi regionali** potranno garantire il finanziamento degli interventi in favore di tutti i beneficiari previsti all'articolo 3 del presente Avviso.

Il finanziamento sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- all'avvio delle attività progettuali e a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione erogazione di un anticipo pari a euro 32.615,53 (trentaduemilaseicentoquindici/00) a valere sul Fondo Povertà Quota Servizi e euro 48.556,91 (quarantottomilacinquecentocinquantesi/91) a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- a seguito dell'esaurimento dell'anticipo sopraindicato, si procederà alla liquidazione delle spese sostenute, previa presentazione, da parte del soggetto gestore, di dettagliata rendicontazione trimestrale delle stesse spese e delle attività realizzate secondo la modulistica fornita dall'Amministrazione regionale;
- erogazione del saldo, previa presentazione della rendicontazione trimestrale dettagliata delle spese sostenute e di una relazione finale qualitativa delle attività realizzate.

Compartecipazione

L'ente del Terzo settore dovrà garantire una compartecipazione alle attività oggetto della presente istruttoria di co-progettazione, che dovrà essere valorizzata in termini economici (con indicazione della base di calcolo e dei criteri economici adottati), che potrà consistere

in ulteriori attività, interventi e impatti sociali di azioni che il partner del Terzo settore intende attivare sul territorio regionale connessi agli obiettivi e al target progettuale.

Inoltre, il soggetto del Terzo settore, in sede di presentazione della proposta progettuale potrà garantire la sopracitata compartecipazione anche attraverso fondi aggiuntivi provenienti da enti privati profit e non profit finalizzati a potenziare ed integrare le attività progettuali.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, d.lgs. 81/2008, s.m.i., e della determinazione 3/2008 dell'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture: non sono pertanto dovuti oneri per la sicurezza.

Il soggetto partner individuato al termine della procedura di co-progettazione si impegna a gestire i finanziamenti previsti dalla presente istruttoria in base ai principi previsti dalla legge 241/1990 e in generale in base ai principi e alle norme che disciplinano l'utilizzo di fondi pubblici. Nell'eventualità si rendesse necessario affidare ad un soggetto terzo la realizzazione delle attività residuali per il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa condivisione con l'Amministrazione regionale, il soggetto partner si impegna a rispettare le disposizioni stabilite dal d.lgs. 36/2023.

Le somme oggetto della presente istruttoria assumono natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. A consuntivo, quindi, l'importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa.

Ai sensi della **circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009** "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)", punto 4.2 "Delega di parte delle attività" si evidenzia che i beneficiari delle risorse, individuati come partner progettuali potranno affidare la realizzazione di parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza;
- che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell'importo progettuale.

Il beneficiario deve comunque gestire in proprio la direzione, il coordinamento e la segreteria operativa dell'intervento progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali. Il delegato non può affidare ad altri soggetti né in tutto né in parte le attività ad esso delegate.

Non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati operanti salvaguardando i principi della responsabilità

professionale e deontologica in capo al professionista. Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.

Si rimanda interamente al punto 4 della sopracitata circolare per ulteriori disposizioni e chiarimenti in merito.

ARTICOLO 9 – INTEGRAZIONI E RIMODULAZIONI DEL BUDGET PROGETTUALE

Qualora nel corso della co-progettazione fosse necessario potenziare gli interventi e i servizi oggetto della presente procedura, anche in seguito all'emergere di nuovi bisogni, si provvederà alla riapertura della co-progettazione.

Il potenziamento dei servizi potrà avvenire mediante l'integrazione del budget progettuale nella misura del 30% rispetto al valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla Convenzione/Accordo di collaborazione e comunque non superare il valore massimo del 50%.

Il suddetto potenziamento dovrà essere valutato e approvato nell'ambito della Cabina di regia.

Qualora, nel corso della co-progettazione, a seguito di un'approfondita analisi dei fabbisogni territoriali, si rendesse necessaria una rimodulazione del piano finanziario si procederà come segue:

- se la rimodulazione interesserà voci di spesa nell'ambito della stessa macrovoce, la medesima potrà essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- se la rimodulazione interverrà su diverse macrovoci di spesa la medesima dovrà essere sottoposta all'approvazione della Cabina di regia.

ARTICOLO 10 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore, iscritti al RUNTS, che - in forma singola, di raggruppamento temporaneo o in partnership – posseggano i requisiti descritti all'articolo 11 e che siano interessati a collaborare con l'Amministrazione regionale per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti proponenti anche le ODV, le APS e le Fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del CTS, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al d.lgs. n. 460/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

11.1 REQUISITI GENERALI E OBBLIGATORI

SOGGETTI SINGOLI - R.T.I. – CONSORZI – RAGGRUPPAMENTI – PARTNERSHIP:

- ciascun soggetto partecipante, in qualsiasi forma: singolo, raggruppato o consorziato designato, consorzio in sé considerato non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli art. 94 – 96 del d.lgs. 36/2023;
- ciascun soggetto partecipante deve aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, se tenuto;
- ciascun soggetto partecipante, se presenta un numero di dipendenti superiore a 50, non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 46 del d.lgs. 198/2006, ovvero deve aver redatto **il rapporto sulla situazione del personale da allegare alla domanda di partecipazione.**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o in partnership, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione per la stessa co-progettazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in partnership. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

11.2 REQUISITI SPECIALI

Data la natura specifica degli interventi strettamente interconnessi al sistema dei servizi, il soggetto del Terzo settore che intende candidarsi individualmente o come ente capofila di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o in partnership **dovrà essere una cooperativa sociale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991.**

In caso di consorzio: il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Per i requisiti speciali non è ammesso AVVALIMENTO ex articolo 104 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona.

Per l'Amministrazione regionale, le funzioni di coordinamento sono garantite dal funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa Programmazione in ambito sociale e RUNTS.

Per il co-progettante, il coordinatore del progetto:

- dovrà essere dotato di esperienza pluriennale con qualifica di educatore socio pedagogico o pedagogista e/o di assistente sociale e/o psicologo con laurea quinquennale;
- dovrà provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio e alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'Amministrazione;
- dovrà partecipare agli incontri periodici del gruppo di co-progettazione e della cabina di regia costituiti dai referenti regionali, dai referenti del co-progettante e da eventuali altri soggetti partner, collaborando al coordinamento e alla gestione delle riunioni.

Il soggetto del Terzo settore che verrà selezionato al termine della procedura e con il quale la Regione definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della Convenzione/Accordo di collaborazione, i curricula del personale. Il personale dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale e necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste. Tali curricula saranno valutati dall'Amministrazione regionale che potrà, eventualmente, anche dichiararli inadeguati e chiedere la sostituzione del relativo personale.

Le attività progettuali definite nella Convenzione/Accordo di collaborazione che verrà stipulato al termine della procedura di co-progettazione, devono essere svolte nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto co-progettante. Il Codice di comportamento verrà formalmente trasmesso agli Enti partner che provvederanno a notificarlo ai rispettivi collaboratori e dipendenti. L’Amministrazione regionale può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate la rotazione e l’alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di promuovere il “lavoro dignitoso” il soggetto selezionato dovrà garantire il dialogo sociale, l’osservanza del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere, nonché l’osservanza del principio di non discriminazione.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

- A) Selezione del partner al fine della redazione e gestione del progetto definitivo;**
- B) Co-progettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni alla proposta progettuale presentata;**
- C) Stipula della Convenzione/Accordo di collaborazione.**

Fase A): selezione del soggetto del Terzo settore in qualità di partner, con cui sviluppare le attività di co-progettazione e gestione degli interventi previsti. L’individuazione del partner progettuale avverrà mediante provvedimento amministrativo del funzionario responsabile competente.

Il partner verrà individuato nel soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nell’ambito della valutazione della proposta progettuale e del piano finanziario.

Detta fase si concluderà, salvo imprevisti e/o necessità di soccorso istruttorio, entro il 15 marzo 2026.

Fase B): co-progettazione condivisa tra i referenti delle strutture del Dipartimento politiche sociali e i responsabili tecnici del soggetto selezionato.

In base agli specifici argomenti trattati nel corso della presente fase potranno essere coinvolti altri soggetti. Durante la fase di co-progettazione la proposta progettuale presentata verrà integrata e modificata al fine della redazione del progetto definitivo e dell'individuazione delle varie fasi di realizzazione.

Questa fase della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase A) e avrà termine, salvo imprevisti entro il 28 aprile 2026.

Fase C): stipula della Convenzione/Accordo di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e il soggetto selezionato, ***che avverrà, salvo imprevisti, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto co-progettante, all'approvazione del progetto definitivo*** scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione.

Nella Convenzione/Accordo di collaborazione saranno previsti, fra l'altro:

- oggetto e durata;
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il cronoprogramma delle attività;
- le modalità di direzione, gestione e organizzazione;
- gli impegni del soggetto del Terzo settore e gli impegni della Regione;
- modalità di rimborso;
- le cause di risoluzione della convenzione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge relative all'esecuzione del servizio in oggetto.

Ai soggetti selezionati potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

L'Amministrazione regionale si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche/integrazioni conseguenti all'emergere di nuovi bisogni nel rispetto di quanto previsto all'articolo "Integrazioni e rimodulazione del budget progettuale" del presente Avviso;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale nuova normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

In entrambi i casi al partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

A pena di esclusione, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di co-progettazione dovranno far pervenire, a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito, a questo Ente Regione autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento politiche sociali presso l'Unità organizzativa Programmazione sociale e RUNTS – Loc. Le Grand-Chemin 46, Saint-Christophe, 11020, **entro e non oltre le ore 12.00 del 10 febbraio 2026** plico chiuso con sopra riportata la denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e la seguente dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E DI INCLUSIONE SOCIALE, RIVOLTI AI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) E A SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E DI ESCLUSIONE SOCIALE- CUP B71H25000090001- B71H25000100001 - B71H25000110001 - B71H25000130003 NON APRIRE”.

Oltre il termine sopra indicato non sarà ritenuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente.

Si precisa che in caso di spedizione tramite il servizio postale, viene ritenuta valida la data apposta con timbro di arrivo da parte del Dipartimento politiche sociali.

A PENA DI ESCLUSIONE il plico chiuso dovrà contenere:

- a. una busta chiusa con l’indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà contenere la documentazione indicata al successivo punto A;
- b. una busta chiusa con l’indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE”**, che dovrà contenere la proposta progettuale di cui al punto B;
- c. una busta chiusa con l’indicazione del mittente, recante la dicitura **“BUSTA C – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO”**, che dovrà contenere il piano economico-finanziario di cui al punto C.

A) BUSTA A: Documentazione amministrativa relativa a:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** (come da modello fornito);
- **ALLEGATO 1** - Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **redatte come da modelli e compilate in ogni parte**, relative ai requisiti generali e obbligatori ai sensi degli artt. 94 – 96 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999, e relativa documentazione allegata (ciascun soggetto partecipante, se presenta un numero di dipendenti superiore a 50, **deve aver redatto e allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione il rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dall’articolo 46 del d.lgs. 198/2006).
- **ALLEGATO 2** – Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 85 del d.lgs. 159/2011 (e successive disposizioni integrative e correttive di cui al d.lgs. 218/2012).
- **ALLEGATO 3** – Dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 6 e 67 del d.lgs. n.159/2011 (e successive disposizioni integrative e correttive di cui al d.lgs. 218/2012).

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione di fondazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS e/o di reti associative incluse nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12, e dell’articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e pertanto non ancora iscritte al RUNTS, si richiede di inserire nella busta A anche lo STATUTO.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere **allegata copia fotostatica di un documento di identità** del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo/partnership non ancora costituito, ogni ente facente parte del raggruppamento/partnership (mandatario e mandante) deve compilare:

- *il modulo di Domanda;*
- *l'Allegato 1*, attestando il possesso dei requisiti generali a contrarre e dei requisiti obbligatori, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, relativi agli artt. 94 – 96 del d.lgs. 36/2023, all'art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, dell'articolo 46 del d.lgs. 198/2006;
- *l'Allegato 2*, ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. n. 159/2011;
- *l'Allegato 3*, ai sensi degli articoli 6 e 67 del d.lgs. n.159/2011, ai fini dell'informazione antimafia.

Nel caso di raggruppamento temporaneo/partnership già costituito:

- **il soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il raggruppamento/partnership (mandatario/ente capofila e mandante/partner)**, sottoscrive la domanda e dichiara per conto di tutti i mandanti/partner quanto richiesto;
- **ogni ente facente parte del raggruppamento/partnership (mandatario/ente capofila e mandante/partner)**, mediante la compilazione dell'Allegato 1, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.m, dichiara il possesso dei requisiti generali a contrarre e dei requisiti obbligatori.
- **ogni ente facente parte del raggruppamento/partnership (mandatario/ente capofila e mandante/partner)** deve compilare l'Allegato 2 e l'Allegato 3.

In caso di sottoscrizione in formato digitale, la documentazione sopra indicata dovrà essere caricata su supporto informatico (USB) e inserita nella busta A. Il supporto informatico verrà restituito al candidato al termine dell'istruttoria.

B) BUSTA B: Proposta progettuale e cronoprogramma

- PROPOSTA PROGETTUALE E CRONOPROGRAMMA

La proposta, in lingua italiana, corredata anche del relativo cronoprogramma delle attività, deve essere redatta usando il modello fornito "Allegato Proposta progettuale" e contenere tutti gli elementi atti a consentire la precisa e aderente assegnazione dei punteggi, come indicato all'art. 16 del presente Avviso.

La proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti del soggetto concorrente, in caso di firma congiunta.

In caso di raggruppamento/partnership già costituito la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto capofila o del consorzio.

In caso di raggruppamento/partnership costituendo, la proposta progettuale dovrà essere firmata dal legale rappresentante di tutti gli enti raggruppati/partner.

- EVENTUALI ACCORDI DI PARTNERSHIP

Il soggetto concorrente potrà presentare eventuali **accordi di partnership operativa**, sottoscritti con soggetti territoriali per la realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione sociale e alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva dei beneficiari. Tali accordi saranno oggetto di valorizzazione nell'ambito della valutazione della proposta progettuale come rappresentato all'articolo 16.

La documentazione sopra indicata, sia in caso di sottoscrizione in formato digitale, sia se sottoscritta in forma autografa, dovrà comunque essere caricata su supporto informatico (USB) e inserita nella busta B. Il supporto informatico verrà restituito al candidato al termine dell'istruttoria.

C) BUSTA C: Piano economico-finanziario

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico-finanziario, declinando, per ciascuna area di intervento, il costo stimato suddiviso in macrovoci ed utilizzando il modello fornito disponibile nell'ambito della documentazione pubblicata sul sito istituzionale.

Il piano economico-finanziario dovrà contenere anche la descrizione della compartecipazione nei termini di risorse aggiuntive non monetarie (beni strumentali, volontariato, ecc.) e/o monetarie messe a disposizione per la co-progettazione e per la co-produzione/esecuzione del progetto.

Il piano economico dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti del soggetto concorrente, in caso di firma congiunta.

In caso di raggruppamento/partnership già costituito il piano finanziario dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto capofila.

In caso di raggruppamento/partnership costituendo, il piano finanziario dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutti gli enti raggruppati/partner.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

In caso di sottoscrizione in formato digitale, il piano economico-finanziario dovrà essere caricato su supporto informatico (USB) e inserito nella busta C. Il supporto informatico verrà restituito al candidato al termine dell'istruttoria.

La documentazione di cui alle lettere B) e C), anche se non sottoscritta digitalmente ma in forma autografa, dovrà comunque essere caricata su supporto informatico (USB) e inserita nelle rispettive buste B e C.

ARTICOLO 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE

A) CAUSE DI ESCLUSIONE - BUSTA A

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e i relativi ALLEGATI 1-2-3 lettera A) di cui all'art. 14 del presente Avviso:

- manchino;
- **non siano firmati** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in formato digitale o autografa);
- **non siano firmati** dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di **ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento** temporaneo di concorrenti non ancora costituito (in formato digitale o autografa);

- **non sia stato assolto**, al momento della presentazione dell'offerta stessa, **l'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68** in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non sia prevista una quota di compartecipazione;
- **non siano state allegate da parte di ogni soggetto partecipante, se pertinenti, le relazioni previste all'Allegato 1** (ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 198/2006).

B) CAUSE DI ESCLUSIONE BUSTA B

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che LA PROPOSTA PROGETTUALE di cui all'art. 14, lettera B) del presente Avviso:

- manchi;
- sia stata inserita all'interno della busta A;
- **non sia firmata** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in formato digitale o autografa);
- **non sia firmata** dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito (in formato digitale o autografa).

C) CAUSE DI ESCLUSIONE BUSTA C

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di cui all'art. 14, lettera C) del presente Avviso

- manchi;
- sia stato inserito all'interno della busta A o della busta B;
- non valorizzi la quota di compartecipazione da parte del soggetto candidato;
- non sia stato utilizzato il modello corretto fornito dall'Amministrazione regionale;
- **non sia firmato** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in formato digitale o autografa);
- **non sia firmato** dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito (in formato digitale o autografa).

ARTICOLO 16 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

L'esame della documentazione amministrativa e dei requisiti per accedere alla procedura di co-progettazione sarà effettuata **in seduta pubblica convocata il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 09:30 dal R.U.P.**, assistito da due testimoni, presso l'Unità organizzativa Programmazione sociale e RUNTS (Loc. Le Grand-Chemin 46, Saint-Christophe).

A seguito dell'ammissione da parte del R.U.P., la Commissione di esperti, appositamente nominata ai sensi della DGR n. 1569 del 28 novembre 2025, valuterà le proposte progettuali presentate sulla base e secondo l'ordine dei criteri sotto elencati.

Al fine di assicurare un elevato livello qualitativo del progetto, la Commissione giudicatrice, nella valutazione di ciascuna proposta progettuale, applicherà una soglia di sbarramento pari a 45/85 e i partecipanti che non raggiungeranno tale soglia minima non verranno ammessi alla fase successiva e la busta contenente il piano economico-finanziario non verrà aperta.

Il Punteggio massimo di valutazione delle proposte progettuali è di 85/100, suddiviso secondo i seguenti criteri di valutazione.

CRITERI VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE punteggio massimo 85/100		
Soggetto proponente (esperienze possedute dall'ente proponente e dagli eventuali soggetti della partnership)		
Esperienze pregresse maturate nell'ambito di servizi, interventi e attività oggetto del presente Avviso pubblico, dichiarate nella domanda di partecipazione.	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - <i>esperienza dichiarata</i> <i>Nel caso di progettualità sovrapposte in termini temporali, ai fini della valutazione dell'esperienza, i periodi debbono essere sommati;</i> <i>La Commissione si riserva di graduare il punteggio in relazione alla congruenza dell'esperienza dichiarata con l'oggetto specifico dell'Avviso.</i>	<i>Massimo 5 punti</i> • da 0 fino a 1 anno: 1 punto • da 1 fino a 2 anni: 2 punti • da 2 fino a 3 anni: 3 punti • da 3 fino a 4 anni: 4 punti • oltre 4 anni: 5 punti
Elementi tecnico qualitativi della proposta		
1. Analisi del contesto regionale <i>Rappresentare un'analisi del contesto territoriale, sottolineando come le azioni del presente Avviso rispondono al fabbisogno e come si integrano nel sistema dell'offerta dei servizi rivolti alle persone che versano in condizioni di disagio economico e di emarginazione sociale.</i>	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - <i>livello di analisi del fabbisogno territoriale;</i> - <i>rispondenza della proposta progettuale al fabbisogno territoriale;</i> - <i>integrazione delle azioni previste dalla proposta progettuale con il sistema dei servizi.</i>	<i>Massimo 10 punti</i> <u>Punteggio da 0 a 10</u> • Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti • Corrispondenza ed adeguatezza carente: 4 punti • Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 6 punti • Corrispondenza ed adeguatezza buona: 8 punti • Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 10 punti
2. Obiettivi e risultati attesi <i>Descrivere gli obiettivi generali e specifici, con i relativi indicatori di risultato e risultati attesi.</i>	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - <i>chiarezza e adeguatezza degli obiettivi generali e specifici descritti;</i> - <i>chiarezza e significatività degli indicatori di risultato.</i>	<i>Massimo 10 punti</i> <u>Punteggio da 0 a 10</u> • Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti • Corrispondenza ed adeguatezza carente: 4 punti

		• Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 6 punti • Corrispondenza ed adeguatezza buona: 8 punti • Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 10 punti
3. Descrizione delle attività e delle modalità di realizzazione <i>Descrivere le attività e le modalità di realizzazione che si intendono proporre in relazione agli interventi oggetto del presente Avviso, evidenziandone la correlazione con l'analisi del contesto regionale (risorse, bisogni, filiera dei servizi).</i> <i>Il soggetto candidato dovrà, inoltre, ipotizzare e descrivere le varie fasi progettuali e le modalità di collaborazione e di collegamento con il sistema dei servizi, con le équipes multidisciplinari e con le risorse territoriali.</i>	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - chiarezza, completezza e adeguatezza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi definiti dal presente Avviso; - modalità di organizzazione del servizio; - coerenza delle attività previste relativamente al fabbisogno territoriale e alle caratteristiche del target; - adeguatezza di strumenti e metodologie utilizzate, con particolare attenzione al coinvolgimento del target; - proposta di azioni di sistema che possano garantire la costruzione di un modello unitario di realizzazione delle attività e di presa in carico del target; - eventuale proposta di attività/modalità di intervento innovative e sperimentali, integrativi rispetto ai servizi attualmente rivolti al target di destinatari.	<i>Massimo 30 punti</i> <u>Punteggio da 0 a 30</u> • Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti • Corrispondenza ed adeguatezza carente: 12 punti • Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 18 punti • Corrispondenza ed adeguatezza buona: 24 punti • Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 30 punti
4. Coinvolgimento di eventuali soggetti territoriali per favorire l'integrazione sociale e la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva <i>Descrivere l'eventuale partnership operativa individuata, evidenziandone il ruolo ricoperto per la realizzazione delle attività progettuali.</i>	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - numero di soggetti coinvolti sul territorio come partnership operativa; - chiarezza e significatività del ruolo che la partnership operativa riveste;	<i>Massimo 5 punti</i> <u>Punteggio da 0 a 5</u> • Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti • Corrispondenza ed adeguatezza carente: 2 punti • Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 3 punti • Corrispondenza ed adeguatezza buona: 4 punti

		• Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 5 punti
5. Governance progettuale e Partnership di progetto <i>Descrivere i tavoli della governance progettuale, i soggetti componenti la partnership con i rispettivi ruoli, oltre che il gruppo di lavoro per la gestione delle attività, evidenziando i processi che si intende mettere in atto per garantire la direzione ed il controllo delle attività del progetto stesso.</i> <i>Verrà data particolare rilevanza alle modalità di integrazione delle attività progettuali con altri servizi e progetti presenti sul territorio regionale nell'ambito delle misure di inserimento occupazionale e lavorativo, in stretta collaborazione con le strutture regionali competenti.</i>	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - completezza dei tavoli della governance e chiarezza rispetto alle relative funzioni; - profili professionali e corrispondenza con l'oggetto del presente Avviso; - chiarezza e adeguatezza del ruolo indicato nella proposta progettuale dei componenti la partnership di progetto;	<i>Massimo 15 punti</i> <u>Punteggio da 0 a 15</u> • Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti • Corrispondenza ed adeguatezza carente: 6 punti • Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 9 punti • Corrispondenza ed adeguatezza buona: 12 punti • Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 15 punti
6. Monitoraggio e valutazione <i>Descrivere le modalità, i tempi e gli strumenti mediante i quali verranno svolte le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto complessivo.</i>	<i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:</i> - chiarezza, completezza e sostenibilità dei processi di controllo e monitoraggio proposti; - adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione proposti;	<i>Massimo 10 punti</i> <u>Punteggio da 0 a 10</u> • Corrispondenza ed adeguatezza insufficiente: 0 punti • Corrispondenza ed adeguatezza carente: 4 punti • Corrispondenza ed adeguatezza sufficiente: 6 punti • Corrispondenza ed adeguatezza buona: 8 punti • Corrispondenza ed adeguatezza ottima: 10 punti

ARTICOLO 17 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano economico-finanziario deve essere presentato utilizzando l'apposito modello disponibile nell'ambito della documentazione pubblicata sul sito istituzionale.

Per la valutazione dell'ammissibilità delle spese, si raccomanda l'**attenta analisi delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2024-2026** fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rese disponibili dall'Amministrazione regionale tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

L'ente del Terzo settore dovrà garantire una compartecipazione alle attività oggetto della presente istruttoria di co-progettazione, che dovrà essere valorizzata in termini economici (con indicazione della base di calcolo e dei criteri economici adottati), che potrà consistere in ulteriori attività, interventi e impatti sociali di azioni che il partner del Terzo settore intende attivare sul territorio regionale connessi agli obiettivi e al target progettuale.

Inoltre, in sede di presentazione della proposta progettuale, il soggetto del Terzo settore potrà garantire la sopracitata compartecipazione anche attraverso fondi aggiuntivi provenienti da enti privati profit e non profit finalizzati a potenziare ed integrare le attività progettuali.

Il punteggio verrà attribuito sulla base della percentuale di rialzo sul **totale complessivo di risorse messe a disposizione dal soggetto co-progettante**. Al concorrente disponibile ad apportare risorse maggiori rispetto agli altri candidati nell'ambito dell'attività progettuale verrà assegnato il punteggio massimo di 15 PUNTI. Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Nel caso di un unico soggetto partecipante, alla quota di co-finanziamento proposta verrà assegnato un punteggio pari a 15 PUNTI.

Il punteggio sarà attribuito con due decimali e arrotondamento.

Si procederà alla seconda fase della co-progettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Nel caso di proposte uguali nel punteggio finale si procederà ad individuare il co-progettante, favorendo colui che ha destinato la quota di co-finanziamento maggiore all'ampliamento della platea di destinatari.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 18 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

Definito il progetto operativo di dettaglio e individuati nella fase di co-progettazione gli impegni dei soggetti appartenenti alla partnership, sarà sottoscritto il relativo Accordo di collaborazione e potranno essere avviate le attività.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di co-progettazione (fase B) saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di co-progettazione, regolerà i rapporti tra l'Amministrazione regionale e il partner.

A tal fine, la Regione inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la Convenzione/Accordo di collaborazione, nel termine di sessanta giorni dalla

determinazione di individuazione definitiva del soggetto co-progettante e dall'approvazione del progetto definitivo;

- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, partnership, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata. Nel caso di partnership progettuale, il raggruppamento produrrà l'accordo di partnership debitamente sottoscritto da tutti i soggetti.

ARTICOLO 19 – PUBBLICITÀ DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

Il presente Avviso è pubblicato sulla home page del sito web della Regione e nella sezione Politiche sociali:

- <https://www.regione.vda.it/>
- https://www.regione.vda.it/servsociali/default_i.asp.

ARTICOLO 20 – AVVERTENZE

- Non è possibile presentare proposte modificative o integrative alla proposta progettuale già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare la proposta presentata e, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Avviso, presentarne una nuova.
- La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogare la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.
- Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere con la stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endo-procedimentale ed istruttoria.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione della proposta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto giuridico di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'Amministrazione regionale, con sede legale in P.zza Deffeyes, 1, CAP 11100 Aosta (AO), in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni pubbliche. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati

personali e in attuazione del d.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (*dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.*) saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa ***"ICP – Informativa per i partecipanti a concorsi e selezioni"***.

ARTICOLO 22 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web dell'Amministrazione regionale e non potrà essere trasmessa via fax o posta elettronica.

Quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: pianodizona@regione.vda.it **tassativamente entro e non oltre il giorno 3 febbraio 2026 ore 10.00.**

La responsabile dell'Unità organizzativa
Programmazione in ambito sociale e RUNTS
dr.ssa Katia ZANELLO

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI A CONCORSI E SELEZIONI A VARIO TITOLO

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d'appalto e selezioni a vario titolo.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

L'Amministrazione regionale tratta i dati personali conferiti direttamente dall'interessato o acquisiti da altre fonti, per acquisire d'ufficio alcune informazioni in ordine alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, etc.). In particolare, saranno oggetto di trattamento i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell'istanza o contenuti nei documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati.

BASE GIURIDICA E CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c), ovvero il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento ed all'art. 6, par. 1 lett. e), ovvero il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, dall'art. 9, par. 1, lett. g), ovvero il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (...) e art. 10 del Regolamento, connesso al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie potranno essere pubblicate on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente" in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti della normativa in materia di trasparenza amministrativa. Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati personali saranno utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a: personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio; persone fisiche e/o giuridiche, quali responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate.

Altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'unione e/o dello Stato membro autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. del GDPR).

RECLAMO

Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall'art. 142 del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del GDPR).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".